

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29030 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
Data Udiienza: 13/02/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

STAIANO SANDRO nato a POMPEI il 21/02/1955

VITO GAETANO nato a CIMITILE il 06/01/1954

avverso la sentenza del 24/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

udito il difensore

E' presente l'avvocato CARDILLO FELICE del foro di ROMA, sostituto processuale,
come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato DE VITA ALBERTO del foro di
NAPOLI in difesa della parte civile ITALGEST S.P.A., che conclude come da conclusioni
scritte che deposita.

E' presente l'avvocato STILE ALFONSO del foro di NAPOLI in difesa di STAIANO
SANDRO, nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in
udienza, dell'avvocato FURGIUELE ALFONSO del foro di NAPOLI difensore di VITO
GAETANO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
o in subordine l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2010 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma delle pronunzie di primo grado emesse dal Tribunale della stessa città il 25 gennaio e l'11 febbraio 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Staiano Sandro (Sindaco di Pompei), Vito Gaetano (Sindaco di Terzigno) e altri imputati (Squitieri Tobia, Di Paolo Vincenzo, Gallo Francesco, Vitiello Carmine, Pagano Aldo Franco, Annunziata Giuseppe e Tafuro Giacomo) per i reati di peculato e falso in atto pubblico (art. 314 e 479 cod. pen.) loro rispettivamente ascritti per l'intervenuta prescrizione dei medesimi, confermando al contempo le statuizioni civili assunte nei loro confronti dai giudici di primo grado.

I fatti in contestazione concernevano l'appropriazione di ingenti somme di danaro da parte dei rappresentanti della società Italgest s.p.a. successivamente fallita (Chiacchio Umberto e Chiacchio Eduardo), società cui era stato appaltato il servizio di tesoreria da alcuni comuni del napoletano, ^{comuni} gestite dalla medesima e per i quali erano stati condannati (ovvero già prosciolti per l'intervenuta prescrizione) anche Sandro Staiano e Gaetano Vito, accusati di aver omesso i controlli di legge sull'attività della menzionata Italgest ovvero di averli svolti in maniera solo formale, attestando falsamente la regolarità del servizio di tesoreria, ^{consentendo} in tal modo, di non far emergere gli ammanchi di cassa e di agevolare conseguentemente le menzionate malversazioni.

In particolare, i responsabili della Italgest gestivano la cassa dei diversi Comuni che avevano appaltato alla società il servizio di tesoreria, attraverso un unico conto corrente operante in stanza di compensazione con la Tesoreria Provinciale di Napoli, presso cui ogni ente locale era intestatario di un conto sul quale erano depositati i propri fondi.

Dalla verifica svolta dai consulenti tecnici del pubblico ministero emergeva che i Chiacchio avevano governato per lungo tempo in maniera impropria i flussi di cassa di ognuno degli enti locali, poiché la situazione contabile determinata dal complesso delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento di ciascuno era risultata non corrispondere per difetto al volume delle operazioni di cassa effettivamente poste in essere dalla Italgest, utilizzando le risorse finanziarie dei medesimi. Ancora emergeva che, al fine di garantire l'apparente adesione della situazione di fatto a quella contabile in occasione delle periodiche verifiche di cassa eseguite dalle amministrazioni comunali, il tesoriere, sfruttando la commistione generata dalla presenza di un unico conto di compensazione, provvedeva a trasferire temporaneamente (ed ingiustificatamente) le risorse di un Comune sul conto di un altro, garantendo così la coerenza formale dei saldi di cassa.

Nella prospettazione accusatoria, accolta dalla Corte territoriale, tali verifiche (che fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77 del 1995, spettavano al Sindaco, assistito all'uopo dal segretario e dal ragioniere comunale, e, successivamente a quest'ultimo, ai revisori dei conti) venivano condotte dagli apparati comunali in maniera volutamente superficiale, al fine di agevolare le condotte criminose dei gestori della Italgest, come provato dal fatto che le stesse si limitavano al confronto tra la contabilità di cassa presentata dal tesoriere e quella dell'ente locale, omettendo di estenderlo ai periodici estratti (modelli 56T) inviati dalla Banca d'Italia sull'effettiva movimentazione dei conti presenti presso la Tesoreria Provinciale, i quali avrebbero invece consentito di rivelare l'effettiva consistenza di cassa e, conseguentemente, i relativi ammanchi.

La prova del coinvolgimento "attivo" nella consumazione del reato di amministratori e funzionari dei diversi enti locali veniva altresì tratta dai giudici del merito dalle dichiarazioni rese da Chiacchio Umberto nel corso delle indagini preliminari (ed utilizzate ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in ragione del successivo decesso del medesimo), il quale, nell'ammettere le appropriazioni, rivelava però come le stesse fossero in larga parte funzionali alla "remunerazione" degli stessi amministratori dei Comuni ovvero al pagamento di debiti fuori bilancio.

2. La Corte di legittimità, con la sentenza n. 44247 del 17/07/2013, annullava la sentenza del 15/12/2010 della Corte di appello di Napoli nei confronti di Staiano, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame, in quanto riteneva fondate, nei limiti di seguito esposti, le censure mosse con il primo motivo del ricorso dello Staiano alla motivazione della sentenza in punto di responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale aveva assunto come prova dell'addomesticamento delle verifiche di tesoreria da parte di tutti gli imputati indistintamente, anche il fatto che essi ^{essenzialmente} ~~abbiano~~ dolosamente trascurato di svolgere i controlli sulla corrispondenza tra la contabilità dei rispettivi comuni e quella del tesoriere alla luce delle risultanze dei modelli 56T e cioè dei documenti trasmessi agli enti locali dalla Banca d'Italia e riepilogativi dei saldi del periodo di riferimento delle contabilità speciali dei singoli comuni aperte presso la sezione di Napoli della tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 1 legge n. 720 del 1984. Nella prospettazione accolta dai giudici di merito, è ^{si} ~~è~~ vero che tali documenti non avrebbero consentito l'accertamento dell'effettiva movimentazione delle citate "contabilità" - atteso che all'uopo sarebbe stato necessario disporre altresì dei modelli Tesun (il modello sintetico inviato dalla Banca d'Italia al ragioniere comunale e ad oggetto i movimenti giornalieri), nonché dei modelli 62C (il modello finalizzato alla compensazione giornaliera delle operazioni di "dare" e di "avere" compiute dal tesoriere a seguito delle

reversali di incasso e dei mandati di pagamento emessi dai Comuni) - ma ciononostante la loro "lettura" permetteva di evidenziare come tale contabile non corrispondesse storicamente a quanto realmente in cassa, circostanza che doveva impedire di concludere le verifiche positivamente, come invece avvenuto (pp. 29 - 31, 43 e 57 della sentenza).

I giudici napoletani avevano altresì precisato la rilevanza dei modelli 56T anche a fronte dell'obiezione sollevata dalle difese circa il fatto che gli stessi, di frequente, venivano trasmessi in ritardo, non risultando dunque disponibili all'atto della verifica sul segmento di gestione cui i medesimi si riferivano, obiezione che la sentenza aveva ritenuto non decisiva, osservando come in ogni caso la lettura anche tardiva dei modelli avrebbe normalmente allarmato gli amministratori in ordine alla condotta del tesoriere, provocando un'incisiva reazione in occasione delle successive verifiche. L'assenza di tale reazione nella consapevolezza del contenuto dei modelli ricevuti in precedenza (e quindi della reale situazione della cassa dei singoli comuni) ^{era} dunque per la Corte territoriale prova indiretta della volontà degli imputati di agevolare le condotte criminose consumate dai Chiacchio (p. 30 della sentenza).

Aggiungeva la Corte di legittimità che il ragionamento seguito dai giudici d'appello è tutt'altro che illogico nel contesto probatorio che caratterizza la posizione di alcuni degli imputati, ma si fonda su premesse che collidono con la particolare vicenda dello Staiano, così come accertata dalla stessa sentenza. Ed infatti è pacifico che egli sia stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di peculato commesso ai danni del Comune di Pompei in ragione della sua esclusiva partecipazione alla verifica del 20 marzo 1995, circostanza che appare palesemente in contraddizione con il significato probatorio attribuito ai modelli 56T dalla Corte territoriale, ~~che~~ pure ~~li~~ richiamati a sostegno del giudizio sulla sussistenza in capo all'imputato del dolo del reato contestatogli. E ciò a maggior ragione nel difetto di qualsiasi chiarimento sulla effettiva disponibilità dei suddetti modelli all'atto della verifica (peraltro negata dal ricorrente) ovvero sull'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto di quelli in precedenza inviati al Comune di Pompei e sulla divergenza dei dati in essi contenuti rispetto alle risultanze contabili del tesoriere.

I giudici di primo grado avevano collegato il giudizio di responsabilità dello Staiano al fatto che egli, dopo aver assunto all'inizio del suo mandato un atteggiamento rigoroso nei confronti della gestione della tesoreria, non avesse poi dato seguito ai sospetti che evidentemente coltivava, limitandosi ad una approvazione fin troppo formale della verifica cui aveva partecipato. Tale linea argomentativa denunciava palesi limiti, atteso l'elevato coefficiente congetturale che la caratterizzava, ed infatti la Corte territoriale l'ha parzialmente sostituita,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valorizzando la circostanza che, nella costanza del mandato dello Staiano, il Comune di Pompei ottenne una anticipazione dal tesoriere per far fronte al pagamento di un debito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, non avendo risorse finanziarie sufficienti all'uopo. Ancora i giudici d'appello avevano sottolineato che proprio la verifica del 20 marzo 1995 aveva evidenziato come in realtà il fondo cassa fosse composto da somme accantonate e non ancora contabilizzate (perché non ancora intervenuti i relativi mandati di pagamento) e da depositi provvisori presso la tesoreria comunale. Ma la sentenza non aveva spiegato perché tali elementi convergerebbero inequivocabilmente nel comprovare la consapevolezza dell'imputato ^{che era} della falsità degli esiti della verifica.

La Corte di legittimità aveva evidenziato altresì che la sentenza dei giudici di appello difettava altresì di specifica e doverosa motivazione sulle circostanze indicate dal ricorrente e comprovanti un atteggiamento in qualche modo ostile dell'imputato nei confronti del tesoriere, come del resto rivelato anche da quest'ultimo.

È ^{si} vero che a fronte della prova del dolo del reato è irrilevante la mancanza di quella del movente, ma ciò non toglie che le circostanze menzionate non apparivano neutre proprio ai fini dell'accertamento del dolo, posto che, come detto, oggetto di contestazione è la partecipazione dello Staiano ad una sola verifica.

Sottolineava la Corte di legittimità che è possibile che, come apoditticamente affermato in origine dal Tribunale, l'imputato avesse "ammorbido" la sua posizione verso la gestione della tesoreria, ma che ciò sia stato dolosamente preordinato a garantire copertura alle malefatte della Italgest, piuttosto che il frutto di un comportamento negligente, era esattamente ciò che i giudici di merito dovevano dimostrare e che invece non avevano fatto; il Tribunale si era limitato a trasformare l'ipotesi nella sua stessa prova, ^{La} Corte territoriale aveva omesso di motivare sulle ragioni per le quali gli elementi fattuali selezionati consentivano razionalmente di scartare conclusioni diverse da quelle raggiunte in quel contesto probatorio.

La Corte di cassazione aveva inoltre evidenziato che le due sentenze di merito avevano omesso di motivare sulla effettiva iscrivibilità della condotta attribuita all'imputato nel paradigma concorsuale del reato di peculato contestato. Infatti se Staiano, almeno inizialmente, aveva osteggiato il Chiacchio, era necessario stabilire in che momento avrebbe poi deciso di aderire al reato, "evidentemente prima della sua realizzazione" (per come ricordato da Sez. 6, n. 10813 del 22 settembre 1994, Di Giovanni, Rv. 199925, pure richiamata nella sentenza impugnata), atteso che la verifica del 20 marzo 1995 è intervenuta invece solo dopo la sottrazione delle somme contestate dalla cassa comunale ed era quindi

compito dei giudici dell'appello chiarire come e perché l'eventuale volontarietà di omettere i doverosi controlli fosse dimostrativo dell'originario intento di concorrere con gli altri responsabili.

Fondata era stata ritenuta, infine, la doglianza avanzata con il terzo motivo del ricorso dello Staiano in merito all'inconfigurabilità del danno lamentato dalla parte civile Italgest e al correlato difetto di motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stata confermata la condanna generica degli imputati al suo risarcimento.

3. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24.6.2015, si pronunciava in sede di rinvio e dichiarava di non poter affermare con la dovuta certezza la responsabilità di Staiano nell'ottica dell'articolo 578 codice di procedura penale per la violazione della posizione di garanzia e in particolare di controllo sulla gestione comunale, soprattutto sotto il profilo psicologico, dichiarando di non poterne ritenere provata la responsabilità sulla base della partecipazione all'unica verifica del 20 marzo 1995, dubitando altresì dell'effettiva disponibilità da parte di Staiano dei modelli contabili sopra indicati.

Aggiungeva la Corte napoletana che i rapporti di tensione tra Staiano e il tesoriere Chiacchio, "che potrebbero aver indotto lo Staiano in un'ottica di rassegnato cameratismo ad una sorta addirittura di connivenza punibile ai sensi degli articoli 40, secondo comma, e 314 codice penale, rimangono una maligna ipotesi accusatoria priva di convincenti riscontri esterni".

Pertanto revocava le statuizioni civili a carico di Staiano ma, in considerazione della insufficienza degli indizi sulla sua effettiva responsabilità, riteneva di non poter emettere sul piano civile una formula terminativa completamente liberatoria, mancando l' "evidente innocenza" postulata dall'articolo 129 cod. proc. pen.

4. Staiano Sandro ricorre con i seguenti motivi avverso detta sentenza del 24/06/2015 (depositata il 18.9.2015) della Corte di appello di Napoli.

Denuncia in particolare l'ambiguità e genericità della motivazione della Corte di merito, la quale lo aveva collocato in una sorta di limbo tra "il poter dubitare della responsabilità e il non poter pronunciare una diagnosi di innocenza evidente".

I giudici avevano revocato correttamente le statuizioni civili, per l'assenza della prova del danno patito dalla società Italgest ed avevano affermato che nei confronti di Staiano non poteva affermarsi la responsabilità, ai sensi dell'articolo 578 cod. proc. pen.

In ossequio alla giurisprudenza di legittimità, però, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare la prevalenza del proscioglimento di merito sulla causa estintiva del reato, anche in casi di prova contraddittoria o insufficiente in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 e Sez. U. n. 40109 del 18/07/2013) in forza del principio del *favor rei*.

Deduce il ricorrente, quindi, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, 530 e 578 cod. proc. pen., perché la Corte di merito avrebbe in tal modo violato anche i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento Sez. 5 n. 44247 del 17.7.2013; infatti, la Corte di legittimità aveva incentrato la sua decisione sulla peculiarità della posizione dello Staiano quale Sindaco di Pompei, che non sarebbe stata adeguatamente considerata dalla Corte di appello nella prima pronuncia.

Più in particolare, risulta pacifico che egli partecipò soltanto alla verifica di cassa del 20.3.1995, mentre la Corte di merito aveva ritenuto neutre, ai fini del dolo, le prove certe sull'ostilità tra Staiano ed il tesoriere; inoltre, aveva preso le mosse da una congettura consistente in un successivo atteggiamento ammorbidito verso il tesoriere, assumendo che tale comportamento fosse preordinato a garantire copertura alle malefatte dell'Italgest.

La Corte napoletana non ha inoltre motivato sull'epoca in cui Staiano avrebbe quindi deciso di aderire al reato prima della sua commissione, una volta stabilito che la verifica di cassa del 20.3.95 era intervenuta solo dopo il reato contestato.

La Corte territoriale, in sintesi, pur escludendo rapporti illeciti tra il tesoriere e lo Staiano, non ne aveva tratto le dovute conseguenze, mentre sul piano della responsabilità civile per il danno *ex delicto* era onere del giudice di merito prospettare le ragioni del danno posto in essere in concreto; infatti, la Corte di legittimità, nel disporre l'annullamento con rinvio, aveva aggiunto che la laconica motivazione offerta inizialmente dalla stessa Corte di merito non andava oltre l'apodittica imputazione del fallimento Italgest alle conseguenze del reato, senza chiarire il motivo per il quale le illecite appropriazioni effettuate dal tesoriere Chiacchio non si erano risolte in un arricchimento seppure illecito per la società.

5. Con la sentenza n. 44247 del 2013, sopra indicata, la Corte di legittimità aveva anche accolto il ricorso presentato nell'interesse del Vito (segretario del Comune di Terzigno imputato del delitto di peculato), che si articolava in due motivi.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la carenza assoluta di motivazione della prima sentenza della Corte di appello di Napoli sulla posizione dell'imputato, essendosi in tal senso la Corte territoriale limitata a rinviare alle argomentazioni svolte, affrontando quella del coimputato Annunziata con l'unica

precisazione che egli aveva trattenuto indebitamente i modelli 56T che aveva invece dovuto consegnare all'ufficio di ragioneria. In proposito, osservava il ricorrente come la condotta imputata al Vito fosse diversa da quella attribuita al menzionato Annunziata, esauendosi, dopo che nel primo grado di giudizio il Tribunale aveva provveduto a ridurre nei suoi confronti l'originaria contestazione, nel citato illecito trattenimento dei modelli 56T e non anche nell'essere concorso allo svolgimento di verifiche compiacenti, talché il rinvio operato dai giudici d'appello non poteva ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere motivazionale imposto dal tenore dei motivi di gravame, nei quali peraltro si evidenziava come i suddetti modelli riguardavano i primi tre mesi del 1997 e dunque risultavano comunque successivi all'ultima delle appropriazioni relative al Comune di Terzigno, con la conseguenza che, a tutto concedere, al Vito poteva contestarsi di aver impedito l'accertamento del peculato successivamente alla sua perpetrazione, ma non già di aver offerto un contributo eziologicamente rilevante alla sua consumazione.

5.2. Peraltro, eccepiva ulteriormente il ricorrente, che il rinvio alla motivazione svolta per la posizione dell'Annunziata aveva inevitabilmente comportato la trasfigurazione del fatto per cui lo stesso è stato ritenuto responsabile, sebbene ai soli effetti civili, giacché, come detto, tale motivazione supportava la ritenuta condotta omissiva addebitata al sindaco, radicalmente diversa da quella commissiva di cui era imputato il Vito, con la conseguente violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. Con lo stesso motivo, il ricorrente eccepiva poi la violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, e correlati difetti motivazionali della sentenza.

6. La Corte di legittimità riteneva fondati solo il primo motivo del ricorso di Vito Gaetano, nei limiti in cui lamentava il difetto di motivazione sulla effettiva valenza concorsuale della condotta attribuita all'imputato, nonché le doglianze avanzate con il ricorso dello Squitieri, del Vitiello, del Gallo e del Di Paolo in merito al difetto di motivazione della sentenza sul significato delle appostazioni degli accantonamenti non contabilizzati.

7. All'esito della sensibile riduzione operata dal giudice di primo grado dell'originaria contestazione mossa nei confronti del Vito, questi era stato infatti ritenuto responsabile del concorso nel reato di peculato, in ragione dell'illecito occultamento dei modelli 56T pervenuti al Comune di Terzigno, nei primi tre mesi del 1997 e relativi ai saldi della contabilità speciale dell'ente locale fino al dicembre del 1996.

In proposito, la motivazione della sentenza rinviava sostanzialmente a quanto illustrato in precedenza per la posizione dell'Annunziata.

b
/

Soluzione con la quale la Corte territoriale non aveva certo inteso addebitare all'imputato il medesimo fatto contestato a quest'ultimo in violazione del principio di correlazione - come frettolosamente (e infondatamente) eccepito dalla difesa - ma che in ogni caso non consentiva di comprendere per quale motivo il comportamento dell'imputato (pacificamente posto in essere dopo la consumazione del peculato) potesse risolversi in un contributo causalmente rilevante alla commissione del reato o fosse indicativo della volontà del Vito di concorrere nello stesso già prima della sua commissione, replicando in tal modo l'evidente vizio che affliggeva sul punto la pronuncia di primo grado (v. p. 70 della sentenza del Tribunale).

Infatti le pagine della prima sentenza della Corte di merito dedicate all'Annunziata non chiarivano tale profilo, limitandosi a descrivere le condotte tenute dal Vito successivamente all'ultima verifica di cassa oggetto di imputazione, senza per l'appunto specificare la loro rilevanza ai fini della configurabilità della fattispecie concorsuale contestata all'imputato.

8. Vito Gaetano ricorre avverso la medesima sentenza del 24.6.2015 della Corte di appello di Napoli nella parte in cui, pur revocando le statuizioni civili adottate nei suoi confronti, conferma però la pronuncia di estinzione del reato a lui contestato per intervenuta prescrizione ex art. 157 comma 7 cod. pen.

In particolare, Vito Gaetano impugna il capo della sentenza in cui è stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità della rinuncia alla prescrizione.

Deduce il ricorrente, ai sensi dell'art 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza rimessa all'esito del giudizio di rinvio dopo l'annullamento (art. 627 cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 comma 2 cos. Proc. pen. e art. 125 comma 3 cod. proc. pen.), in quanto la Corte di cassazione con sentenza del 17.7.2013 aveva recepito le argomentazioni difensive, annullando la precedente sentenza della Corte di appello di Napoli, invitandola a spiegare il comportamento dell'imputato posto in essere dopo la consumazione del peculato e come possa ritenersi un contributo causalmente rilevante alla commissione del reato, ma la Corte di merito ha omesso di uniformarsi ex art. 627 cod. proc. pen. e per di più non ha chiarito i non meglio definiti dubbi che avrebbero impedito di formulare un giudizio di evidenza dell'innocenza dell'imputato ex art. 129 secondo comma cod. proc. pen., sicché vi sarebbe mancanza di motivazione e/o manifesta illogicità del contenuto ex art. 125 terzo comma cod. proc. pen.

9. Con ulteriore motivo Vito Gaetano deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della

B
S

motivazione rispetto al giudizio formulato, ai sensi degli artt. 129 comma 2 e 578 cod. proc. pen.: la Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli anche in ordine alla condanna del risarcimento del danno in favore dell'Italgest s.p.a., con rinvio alla stessa Corte di appello in altra composizione e non al giudice civile, ai sensi dell'art 622 cod. proc. pen., perché evidentemente non ha ritenuto fermi gli effetti penali della sentenza, con la quale era stata ritenuta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Corte di merito senza sciogliere tali dubbi ha pronunciato l'estinzione del reato per prescrizione, mentre avrebbe dovuto preferire il proscioglimento nel merito che prevale sulla causa estintiva, pure nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009), allorquando sia necessaria la delibazione sulle statuizioni civili.

10. Con un terzo motivo, deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 comma 7 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione.

Vito Gaetano all'udienza del 27.5.2015, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, aveva espressamente rinunciato alla prescrizione, proprio per evitare interpretazioni alternative rispetto a quelle fornite dalle Sezioni Unite sopra citate.

La Corte di appello aveva dichiarato intempestiva la rinuncia, ritenendo che non fosse possibile rinunciare dopo che la causa estintiva era stata dichiarata, mentre a norma dell'art. 157 c.p.p. essa è sempre rinunciabile. Orbene poiché la Cassazione aveva annullato la sentenza successiva alla rinuncia il processo sarebbe regredito alla fase precedente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

11. La parte civile deposita in data odierna conclusioni scritte, nelle quali chiede il rigetto dei ricorsi di Staiano e De Vito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso di Staiano sia fondato, perché la Corte di merito non ha chiarito la rilevanza e la consistenza dei dubbi prospettati sulla condotta delittuosa di Staiano: da un lato, ha limitato l'esame della sua condotta alla verifica di cassa del 20 marzo 1995, dopo la consumazione del reato da parte del tesoriere Chiacchio, dall'altro, non ha evidenziato le circostanze oggettive che lascerebbero aperta l'ipotesi di una connivenza punibile, ai sensi degli articoli 40 secondo comma e 314 codice penale nella fase precedente,

posto che la stessa Corte aveva riconosciuto l'iniziale rigore di Staiano e la sua avversione nei confronti del tesoriere.

1.1. L'incertezza probatoria che aveva indotto la Corte a revocare le statuizioni civili a carico di Staiano avrebbe dovuto portare ad una formula terminativa completamente liberatoria, se non è accompagnata da ulteriori elementi che permettano di enucleare il contributo concorsuale di Staiano ad una fase quantomeno concomitante al momento consumativo del reato.

1.2. Ritiene il Collegio, in definitiva, che la Corte di merito abbia interpretato in modo errato il disposto dell'articolo 129 primo comma, codice di procedura penale, sul concetto dell'evidente innocenza e non abbia applicato in modo effettivo i principi indicati dalle Sezioni unite nella sentenza Sez. U. n. 35.490 del 2009 Tettamanti, che riserva il concetto di evidenza dell'innocenza dell'imputato alla constatazione dell'assenza di elementi concreti di colpevolezza senza bisogno di particolari apprezzamenti e valutazioni.

1.3. La motivazione della Corte partenopea, circa la contraddittorietà e incertezza degli elementi di prova a carico dello Staiano, appare ferma nel considerare la condotta dell'imputato limitatamente alla verifica di cassa del 1995, avvenuta successivamente alle appropriazioni di danaro operate dal tesoriere, senza spiegare in alcun modo il contributo di Staiano nelle appropriazioni precedenti.

1.4. La Corte di merito si è limitata a svolgere, in definitiva, una valutazione superficiale senza addentrarsi nei punti specifici indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio, con la conseguenza che sussiste altresì il denunciato vizio di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella pregressa sentenza di annullamento con rinvio.

2. L'impugnata sentenza deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di Vito Gaetano, nei confronti del quale sussiste lo stessa insufficienza di motivazione sulla esistenza di elementi che permettano di ipotizzare un suo coinvolgimento nelle appropriazioni consumate prima della condotta da lui posta in essere quale Sindaco di Terzigno e, di conseguenza, sussiste la violazione dalle suddette prescrizioni contenute nella sentenza della Corte di legittimità di annullamento con rinvio.

2.1. La Corte di merito, infatti, ha svolto una motivazione scarna e chiaramente contraddittoria a pagina sei della sentenza, laddove ha scritto che il lasso temporale intercorso tra il deposito e l'occultamento dei modelli 56T pervenuti al Comune di Terzigno non può assolutamente assurgere a dignità di indizio grave, preciso e concordante, tale da rendere applicabile il disposto dell'articolo 578 cod. proc. pen.

2.2. In tale ordine di idee, l'assenza di indizi idonei sul piano accusatorio e la mancanza di altri argomenti capaci di sorreggere i sospetti iniziali, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato agli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen., non potendo l'accusa fondarsi su meri sospetti, congetture o supposizioni, che per di più non vengono nemmeno esplicitati nella motivazione della sentenza impugnata.

3. La sentenza impugnata va quindi annullata, rimanendo assorbito ogni altro rilievo, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che deciderà in altra composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 13/02/2018.